

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

TRA

- Il **DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**, in qualità di *soggetto promotore*, codice fiscale 8007370382, in persona della Direttrice Prof.ssa Serena Forlati, nata a Padova il 10.11.1968 e domiciliata per la carica in Ferrara, Corso Ercole d'Este n. 37

E

- L'**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA**, con sede legale in Ferrara, via Borgo Leoni n. 60/62, codice fiscale 80016110381, di seguito denominato *soggetto ospitante*, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine *pro tempore* Avv. Eugenio Gallerani, nato a Ferrara il 27.05.1962

PREMESSO

che integrare studio e lavoro è un'esigenza fondamentale di ogni percorso formativo che si proponga, da un lato, di rendere i giovani consapevoli e capaci di governo delle realtà professionali e, dall'altro, di rispondere in modo adeguato alle richieste del sistema economico e sociale. Lo scopo di questi Tirocini formativi è quello di fornire ai giovani non solo nozioni e istruzioni, ma anche di aiutarli a ricercare il senso ed il significato delle materie studiate nelle aule universitarie. Questa esperienza di stretto contatto con la realtà della professione legale dovrebbe inoltre agevolare le scelte professionali future, mediante la conoscenza diretta dell'attività lavorativa. Facilitare, insomma, la maturazione personale e professionale di chi sta per affacciarsi al mondo del lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il *soggetto ospitante*, ai sensi dell'art. 18 della predetta l. n. 196/1997, si rende disponibile ad accogliere, presso gli studi legali che si dichiarino disponibili, tirocinanti scelti fra studenti immatricolati almeno al quinto anno di corso presso il *soggetto promotore*.

Il tirocinio è svolto presso gli studi professionali degli Avvocati iscritti all'Ordine di Ferrara coerentemente con quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi cui lo studente è iscritto e secondo il seguente regolamento formativo e di orientamento.

Il numero degli studenti da avviare al tirocinio non potrà superare il numero di tre tirocinanti per singolo anno accademico per ogni avvocato dell'Ordine che manifesti la propria disponibilità al tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un *tutor* accademico e dall'Avvocato affidatario, che stabilirà le modalità operative di svolgimento dell'attività di seguito indicata e che riferirà al *tutor* professionale l'esito del tirocinio.

Art. 2 – Finalità, contenuti e responsabili del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1° lett. d) della predetta l. n. 196/1997, si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e professionale, sicché non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività di tirocinio sarà orientata all'apprendimento della funzione professionale dell'avvocato, sia nella sua fase di ricevimento della clientela e di studio del caso, sia nell'esercizio dell'attività di patrocinio dinanzi ai diversi organi giudiziari. L'apprendimento delle modalità di svolgimento del lavoro in ufficio comprenderà tanto l'acquisizione delle informazioni relative al funzionamento di uno studio legale (ripartizione di competenze tra colleghi e tra avvocato e impiegati; utilizzazione delle informazioni sui supporti cartacei e informatici utili allo svolgimento della professione), quanto la conoscenza diretta, nel rispetto della tutela dei dati sensibili contenuti nei fascicoli messi a disposizione dei tirocinanti, di casi civili, penali e amministrativi e del tipo di procedura seguita in ogni singolo caso.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata dai seguenti soggetti:

- *tutor* accademico: un professore o docente del Dipartimento di Giurisprudenza, il quale svolgerà funzioni di orientamento, verifica e valutazione finale del tirocinio, di concerto con il *tutor* professionale;
- responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio: un professore o docente del Dipartimento di Giurisprudenza, il quale avrà il compito di mantenere i contatti con i responsabili indicati dal *soggetto ospitante*, anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3 ai fini del periodico avvio al tirocinio degli studenti interessati;
- *tutor* professionale: un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale avrà il compito di mantenere i contatti con il responsabile indicato dal *soggetto promotore*, anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3 ai fini della periodica individuazione di studi legali ospitanti, e di orientare il tirocinante nella definizione del progetto formativo e di orientamento, seguirlo nello svolgimento del tirocinio, controfirmare la relazione finale redatta dal tirocinante ed attribuire una valutazione sull'attività svolta nel corso del tirocinio, sulla base della sintetica relazione/giudizio finale, anche orale, dell'avvocato affidatario;
- avvocato affidatario: un Avvocato iscritto all'Ordine di Ferrara, che abbia segnalato la propria disponibilità ad accogliere tirocinanti, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante*, nelle persone del responsabile didattico-organizzativo e del *tutor* professionale rispettivamente nominati, entro il mese di gennaio di ciascun anno fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero di studenti da ammettere al tirocinio anticipato, in relazione al numero di studi professionali disponibili a ricevere tirocinanti.

Il *tutor* professionale nominato dal *soggetto ospitante* si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali, e procede ad effettuarne comunicazione al responsabile didattico-organizzativo del *soggetto promotore*.

La programmazione dell'orario di frequenza presso lo studio professionale dell'avvocato affidatario sarà concordata con il tirocinante in funzione delle esigenze di studio e di frequenza all'Università.

In ogni caso, la durata del tirocinio formativo non potrà essere inferiore a 150 (centocinquanta) ore distribuite in almeno tre mesi, e con una frequenza di otto ore a settimana distribuite su almeno due giorni; le specifiche modalità di svolgimento del tirocinio saranno comunque concordate con l'avvocato affidatario che seguirà il tirocinante.

L'attività svolta sarà riportata dal tirocinante all'interno di una relazione scritta, con indicazione delle più interessanti questioni alla cui trattazione ha assistito, che sarà consegnata al *tutor* accademico per la valutazione finale.

La relazione conclusiva del tirocinante dovrà essere controfirmata dal *tutor* professionale e vistata dall'avvocato affidatario, il quale esprimerà, al termine del tirocinio, una valutazione che terrà conto sia del lavoro svolto sia delle attitudini dello studente.

In particolare, l'avvocato affidatario esprimerà il proprio giudizio in modo sintetico, secondo un modello predisposto e messo a sua disposizione dal *tutor* accademico.

Qualora nel corso del tirocinio dovessero emergere fatti o comportamenti tali da far ritenere che lo studente non sia idoneo alle attività cui è stato preposto, l'avvocato affidatario dovrà segnalare la situazione al *tutor* professionale, il quale, previa consultazione con il *tutor* accademico ed il responsabile didattico-organizzativo, potrà disporre l'interruzione del tirocinio.

Art. 4 – Doveri dei tirocinanti e rispetto della riservatezza

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dell'avvocato affidatario e del *tutor* accademico e fare riferimento ad essi per ogni evenienza;
- rispettare le regole proprie dell'attività legale e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- in particolare, i tirocinanti si impegnano a mantenere l'assoluta riservatezza su tutto quanto apprenderanno nello svolgimento del tirocinio, a mantenere gli obblighi di riserbo con riferimento a dati, informazioni e conoscenze derivanti dallo svolgimento del tirocinio e a non divulgare notizie di cui possano aver avuto conoscenza nel corso dell'attività formativa.

Art. 5 – Assicurazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui ai d.p.r. n. 1124/1965 e n. 156/1999 (art. 2), e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Norme finali

La presente Convenzione decorre dalla data della firma, ha durata triennale e può essere prorogata per un medesimo periodo di durata, previa ulteriore sottoscrizione di apposito atto tra le parti.

La presente Convenzione non prevede alcun obbligo finanziario, esplicito o implicito, a carico del *soggetto ospitante*.

Art. 7 – Registrazione e spese

La presente Convenzione, redatta in unico originale conservato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e con copia conservata presso la sede del *soggetto ospitante*, sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.p.r. 24.6.1986, n. 131, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La presente Convenzione, soggetta ad imposta di bollo, sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara giusta autorizzazione della competente Agenzia delle Entrate.

la Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Prof.ssa Serena Forlati

(firmato digitalmente)

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Avv. Eugenio Gallerani

(firmato digitalmente)